

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 64/A**

Il Consiglio Federale

- visto ed esaminato il nuovo testo dell'art. 11 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- visto l'art . 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di concedere il visto di conformità all'art. 11 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

<b>Art. 11</b> <b>Il Consiglio Direttivo</b>	<b>Art. 11</b> <b>Il Consiglio Direttivo</b>
<b>Vecchio Testo</b>	<b>Nuovo testo</b>
1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale e delle Divisioni.	1. INVARIATO
2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.	2. INVARIATO
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.	3. INVARIATO
4. Il Consiglio Direttivo:	4. INVARIATO
a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni e dalle Delegazioni;	a) invariato
b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;	b) invariato
c) approva il piano economico per obiettivi e il bilancio di esercizio;	c) invariato
d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;	d) invariato
e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.;	e) invariato
f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i	f) invariato

<p>componenti;</p> <p>g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea e dandone comunicazione alla F.I.G.C. Qualora il predetto Commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale;</p> <p>h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega.</p> <p>i) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;</p> <p>l) nomina, per la durata del quadriennio, una Commissione Tecnica incaricata di valutare e ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.</p>	<p>g) invariato</p> <p>h) invariato</p> <p>i) invariato</p> <p>l) invariato</p> <p><b>m) dichiara, la decadenza dei componenti degli organi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D, che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte. Dichiara, altresì, la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale.</b></p>
---	--